SENATO DELLA REPUBBLICA

III LEGISLATURA

8ª COMMISSIONE

(Agricoltura e alimentazione)

MERCOLEDÌ 23 GENNAIO 1963

(72ª seduta in sede deliberante)

Presidenza del Presidente MENGHI

INDICE

DISEGNI DI LEGGE:

« Disciplina dell'ammasso dell'essenza di bergamotto » **(2415) (Discussione e approvazione):**

PRESIDENTE *Pag.* 731, 733, 734, 735, 736, 737
CARELLI 732
MILITERNI, *relatore* . 731, 374, 735, 736, 737

« Norme per l'esercizio delle stazioni di fecondazione equina » **(2420)** (*D'iniziativa del deputato Berry*) (*Approvato dalla Camera dei deputati*) **(Discussione e approvazione):**

PRESIDENTE 725, 726
CARELLI, *relatore* 725

La seduta è aperta alle ore 9,45.

Sono presenti i senatori: Arnaudi, Boletti eri, Carelli, Dardanelli, De Giovine, Ferrari, Galli, Granzotto Basso, Masciale, Menghi, Merlin, Milillo, Militerni e Pajetta.

A norma dell'articolo 18, ultimo comma, del Regolamento, il senatore Bosi è sostituito dal senatore Montagnani Marelli.

BOLETTIERI, *Segretario, legge il processo verbale della seduta precedente, che è approvato.*

Discussione e approvazione del disegno di legge d'iniziativa del deputato Berry: « Norme per l'esercizio delle stazioni di fecondazione equina » (2420) (*Approvato dalla Camera dei deputati*)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge di iniziativa del deputato Berry: « Norme per l'esercizio delle stazioni di fecondazione equina », già approvato dalla Camera dei deputati.

Dichiaro aperta la discussione generale.

CARELLI, *relatore*. Onorevoli colleghi, come è noto la legge 29 giugno 1929, n. 1366, legge organica sulla produzione zootecnica, recava, tra l'altro, norme in materia di riproduzione equina. Tale legge, però, oltre ad aggiungersi essa stessa a disposizioni già vigenti in materia, veniva a sua volta seguita da numerose altre disposizioni legislative; ragione per cui il settore in questione

è oggi disciplinato da una miriade di leggi — per la precisione si tratta del regio decreto 13 agosto 1926, n. 1550; del regio decreto 3 settembre 1926, n. 1642; della già ricordata legge del 1929; del regio decreto 25 novembre 1937, n. 2162; della legge 27 maggio 1940, n. 627 e della legge 16 ottobre 1954, n. 1051 — la quale è frequentemente causa di incertezze interpretative e di difficoltà di applicazione, con grave pregiudizio del miglioramento selettivo dell'allevamento equino che si vorrebbe raggiungere.

È quindi evidente la necessità di unificare in un testo organico le suddette norme, adottando una dizione più appropriata ed aggiornando le disposizioni riguardanti le competenze delle Commissioni di approvazione, oltre a quelle concernenti la produzione e l'allevamento di razze pregiate. A ciò mira infatti il disegno di legge oggi al nostro esame, il cui proponente è appunto un eminente studioso della materia. Esso è già stato oggetto di un'analitica e profonda discussione all'altro ramo del Parlamento ed ha incontrato in quella sede l'interesse e l'approvazione non solo degli onorevoli deputati, ma anche del Governo, tanto è vero che il Ministro della agricoltura è intervenuto attivamente e concretamente nell'elaborazione del testo definitivo del provvedimento col suggerire alcune modifiche; modifiche in seguito accolte dalla Commissione competente della Camera e riguardanti, per lo più, l'organizzazione e le competenze delle Commissioni territoriali. Debbo anzi, a questo proposito, dichiarare che ritengo senz'altro opportuno che le suddette Commissioni abbraccino più provincie, in modo da consentire che le varie forme di allevamento siano adeguate alle caratteristiche delle diverse zone; ciò anche ai fini della produzione di razze più efficienti per l'economia agricola delle zone medesime.

Il disegno di legge prevede, tra l'altro, una partecipazione diretta di rappresentanti dell'Associazione italiana allevatori nella composizione delle Commissioni suddette, nonchè di rappresentanti dell'Associazione nazionale allevatori cavallo trottatore e dell'Associazione nazionale allevatori cavallo nella Commissione nazionale istituita presso il Ministero dell'agricoltura; tali rappresentanti dovranno essere nominati dalle rispettive associazioni, il che, lungi dal costituire un atto antidemocratico, sta a garantire il miglior funzionamento delle Commissioni dal punto di vista tecnico, in quanto permette l'utilizzazione delle specifiche competenze in materia.

Il disegno di legge vieta poi l'impiego di riproduttori appartenenti a determinate razze in contrasto con gli indirizzi zootecnici stabiliti nelle singole zone; ed esclude altresì qualsiasi attività riproduttiva degli stalloni non aventi particolari caratteristiche di miglioramento selettivo. Ora ciò è, a mio avviso, estremamente opportuno, specie nella Italia meridionale. Sono infatti noti, ad esempio, i pregi dell'asino di Martinafranca, ancora molto richiesto per la produzione dei muli, anche ai fini dell'esportazione, e la cui specie nell'interesse dell'economia nazionale, deve essere conservata. Tra l'altro, oggi gli equini non sono più utilizzati solo per necessità dinamiche, ma anche per necessità di carattere alimentare. Debbo citare, a questo proposito, il cosiddetto vitello equino; ho visto ultimamente a Foggia usare per la produzione della carne puledri di razza belga di notevole pregio, la cui riproduzione andrebbe incrementata con tutti gli accorgimenti del caso, in quanto l'affermarsi di una razza di questo genere potrebbe indubbiamente integrare alcune deficienze che noi riscontriamo attualmente nel campo dell'alimentazione carnea.

L'argomento potrebbe essere ulteriormente approfondito; ma ragioni di urgenza consigliano di stringere i tempi. Mi limito pertanto a dichiararmi senz'altro favorevole al disegno di legge, e ad esortare gli onorevoli colleghi a voler fare altrettanto.

P R E S I D E N T E . Poichè nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo ora all'esame ed alla votazione degli articoli, di cui do lettura:

Art. 1.

Chiunque intenda gestire una stazione di econdazione equina, pubblica o privata, deve munirsi di apposita autorizzazione rilasciata

dall'Istituto di incremento ippico, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1955, n. 1298, competente per territorio, il quale provvede su conforme parere della Commissione di approvazione dei cavalli ed asini stalloni, di cui al successivo articolo 9.

L'autorizzazione ha la durata di tre anni, è personale ed è rinnovabile.

(*È approvato*).

Art. 2.

Condizioni per il rilascio dell'autorizzazione sono:

a) che la stazione sia ubicata in località tale da consentire l'affluenza di un adeguato numero di fattrici, tenuto conto delle esigenze delle stazioni contermini;

b) che i riproduttori impiegati rispondano, per razza e produzione tipica, alle esigenze ed all'indirizzo zootecnico della zona;

c) che il conduttore della stazione sia in possesso almeno della licenza elementare e dia affidamento di sufficiente capacità per l'esercizio della specifica attività;

d) che la stazione sia fornita d'idonea attrezzatura.

(*È approvato*).

Art. 3.

È vietato adibire alla riproduzione cavalli o asini stalloni che non siano stati preventivamente approvati.

La valutazione degli stalloni degli Istituti di incremento ippico è di competenza del Ministero dell'agricoltura e delle foreste il quale la effettua in base alle norme che regolano il funzionamento degli Istituti stessi.

(*È approvato*).

Art. 4.

Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste, al fine del miglioramento zootecnico, può delimitare zone nelle quali, per numero degli equini esistenti, o per il particolare pregio delle razze che vi si trovano, o per obiettive circostanze che rendano difficile la vigilanza, appare necessaria una più intensa tutela del locale patrimonio equino. Nelle zone suddette è fatto divieto di tenere, a qualsiasi titolo, maschi equini interi di età superiore a quella da indicarsi nel decreto medesimo, che non abbiano conseguito l'approvazione per essere adibiti quali riproduttori in stazioni di fecondazione, pubbliche e private.

(*È approvato*).

Art. 5.

È vietato l'esercizio della fecondazione in forma girovaga, anche se effettuata con riproduttori approvati.

(*È approvato*).

Art. 6.

È vietato ai possessori di fattrici di far fecondare le medesime da cavalli o asini stalloni non approvati o non appartenenti agli Istituti di incremento ippico.

(*È approvato*).

Art. 7.

L'approvazione per la fecondazione equina deve essere richiesta al presidente della Commissione di cui all'articolo 9, avente sede presso l'Istituto di incremento ippico competente per territorio, salvo quanto disposto dal successivo articolo 10.

Tale richiesta può essere avanzata anche dagli allevatori, che intendono qualificare, ai fini della vendita, gli stalloni di loro produzione.

(*È approvato*).

Art. 8.

I cavalli e gli asini stalloni possono essere impiegati per la riproduzione soltanto nella circoscrizione per la quale sono stati approvati.

Su conforme parere della Commissione di cui al successivo articolo 9, la zona d'impiego del riproduttore può essere limitata ad una sola provincia, o a parte di essa, o ad un gruppo di provincie facenti parte della circoscrizione.

Nelle zone tipiche di produzione asinina, su conforme parere della Commissione sopra citata, gli asini stalloni possono essere approvati per la sola fecondazione di cavalle, con esclusione delle asine.

La Commissione di cui al successivo articolo 9 rilascia, all'atto della visita l'attestato di approvazione.

I cavalli e gli asini, maschi interi, che nei mercati-concorso autorizzati dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste, siano classificati dalla giuria nella 1ª e nella 2ª classe, si intendono approvati ad esercitare la fecondazione nell'anno successivo, purchè destinati a zone nelle quali l'indirizzo zootecnico consenta il loro impiego.

L'Istituto di incremento ippico competente per la circoscrizione di impiego di detti stalloni rilascia l'attestato di approvazione su presentazione del certificato di classifica emesso dalla Giuria dei mercati-concorso anzidetti.

(*È approvato*).

Art. 9.

Presso ogni Istituto di incremento ippico ha sede una Commissione, nominata dal Ministro dell'agricoltura e delle foreste, con il compito di esprimere il parere sul rilascio delle autorizzazioni alla istituzione di stazioni di fecondazione equina e di provvedere all'approvazione di cavalli ed asini stalloni con esclusione dei cavalli da corsa.

La Commissione ha giurisdizione nella circoscrizione dell'Istituto incremento ippico ed è composta:

1) dal direttore dell'Istituto incremento ippico competente per territorio, presidente;

2) da un allevatore nominato dalla A.I.A., vicepresidente.

La Commissione è integrata, in ciascuna provincia, dal capo dell'Ispettorato provinciale dell'agricoltura, dal veterinario provinciale e da un allevatore, nominato dal Ministro dell'agricoltura e delle foreste, fra una terna di nomi proposti dall'Associazione italiana allevatori, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 ottobre 1950, n. 1051.

I componenti la Commissione durano in carica tre anni e possono, alla scadenza, esser confermati.

(*È approvato*).

Art. 10.

Per il rilascio delle autorizzazioni dell'istituzione di stazioni di fecondazione e per l'approvazione dei cavalli di puro sangue inglese e da trotto è istituita presso il Ministero dell'agricoltura e delle foreste, Direzione generale della produzione agricola, una Commissione nazionale nominata dal Ministro dell'agricoltura e delle foreste, composta:

1) da un funzionario tecnico del Ministero dell'agricoltura e delle foreste;

2) da un direttore di Istituto incremento ippico, vice-presidente;

3) da un rappresentante del Ministero della sanità, Direzione generale dei servizi veterinari;

4) da un rappresentante dell'Associazione nazionale allevatori cavallo trottatore (A.N.A.C.T.) ed un rappresentante dell'Associazione nazionale allevatori cavallo (A.N.A.C.), scelti su terne di nomi proposti dalle rispettive associazioni.

La Commissione è assistita, in ciascuna circoscrizione, dal direttore dell'Istituto incremento ippico competente per territorio.

(*È approvato*).

Art. 11.

Le commissioni decidono a maggioranza di voti e quando siano presenti almeno tre membri. A parità di voti, prevale quello del

presidente. I componenti della Commissione debbono astenersi dall'esprimere il proprio voto per i riproduttori di loro proprietà.

(*È approvato*).

Art. 12.

Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste, sentiti gli istituti di incremento ippico e l'Associazione italiana allevatori, determinerà annualmente, per ciascuna circoscrizione, con proprio decreto, la quota da versare, a titolo di rimborso spese, dai richiedenti l'autorizzazione a gestire stazioni di fecondazione equina e dai richiedenti la visita di approvazione degli stalloni.

Il controllo sulla gestione dei fondi derivanti dalle quote anzidette spetta al Ministero dell'agricoltura e delle foreste, cui devono essere inviati i rendiconti entro il mese di giugno di ogni anno.

(*È approvato*).

Art. 13.

Per i cavalli ed asini stalloni, approvati per la fecondazione per due anni consecutivi, è in facoltà delle commissioni circoscrizionali e di quella nazionale far luogo al rilascio dei successivi certificati di approvazione a seguito del solo accertamento dello stato sanitario del riproduttore, da effettuarsi dal veterinario comunale.

(*È approvato*).

Art. 14.

L'approvazione degli stalloni alla riproduzione è negata nei seguenti casi:

a) età inferiore a 30 mesi;

b) malattie contagiose croniche;

c) corneggio cronico (sibilo, rantolo);

d) bolsaggine;

e) aneurosi;

f) oftalmia interna periodica (luna);

g) criptorchisia;

h) tara, vizi e difetti di conformazione trasmissibili e dannosi alla riproduzione;

i) constatata scarsa fertilità;

l) esito sfavorevole del controllo della discendenza;

m) razza in contrasto con l'indirizzo o gli indirizzi zootecnici stabiliti nella zona.

Il giudizio di merito della Commissione è insindacabile.

(*È approvato*).

Art. 15.

I cavalli e gli asini stalloni non approvati dalle Commissioni di visita di cui agli articoli 9 e 10 saranno, a cura delle Commissioni stesse, marcati a fuoco sulla faccia laterale sinistra del collo con la lettera R, tranne che l'approvazione sia stata negata per difetto dei requisiti di cui alle lettere *a*) ed *m*) del precedente articolo.

I proprietari hanno l'obbligo di trasmettere all'Istituto incremento ippico competente per territorio, entro 10 giorni dall'avvenuta castrazione o macellazione, la relativa attestazione da rilasciarsi dall'Autorità veterinaria competente o dal direttore del macello.

È fatto divieto di alienare a qualsiasi titolo, prima dell'avvenuta castrazione, il riproduttore non approvato.

Nel caso non sia stato provveduto, nel termine prescritto, alla castrazione o macellazione, l'Istituto incremento ippico procederà d'ufficio, a spese ed a rischio del proprietario, alla castrazione del riproduttore non approvato.

(*È approvato*).

Art. 16.

Il gestore della stazione di fecondazione ha i seguenti obblighi:

a) rilasciare, dopo il primo salto dello stallone, ai proprietari delle cavalle o delle asine saltate, il certificato di avvenuto accoppiamento debitamente compilato e fir-

mato dal gestore stesso o da persona dal medesimo incaricata;

b) non rilasciare duplicati dei certificati di accoppiamento;

c) non attribuire per la riproduzione più di 80 cavalle od asine per stallone;

d) non ammettere alla riproduzione fattrici non appartenenti alla razza o alla produzione tipica indicata nell'attestato di approvazione dello stallone;

e) non mantenere nella stazione di fecondazione, cavalli od asini maschi interi di età superiore a due anni non approvati, anche se adibiti al servizio di esplorazione;

f) restituire, per ciascun stallone, all'Istituto di incremento ippico competente per territorio, al termine della stagione di fecondazione ed in ogni caso non oltre il 30 settembre, l'attestato di approvazione, il bollettario dei certificati di accoppiamento, comprese le bollette non utilizzate ed il prospetto nel quale sono riportati i dati della produzione ottenuta nella stagione di fecondazione dell'anno precedente.

(*È approvato*).

Art. 17.

I possessori di cavalle o di asine pregne o seguite da redo, a richiesta degli agenti indicati nell'articolo 23, debbono esibire il certificato di fecondazione, che per i redi deve recare apposita dichiarazione di nascita compilata e firmata dal veterinario condotto.

(*È approvato*).

Art. 18.

Chiunque gestisce una stazione di fecondazione senza essere munito dell'autorizzazione prevista dall'articolo 1, è punito con l'ammenda da lire 50.000 a lire 100.000.

(*È approvato*).

Art. 19.

Chiunque adibisce alla riproduzione cavalli od asini stalloni non approvati, oppure effettua la fecondazione in forma girovaga, anche se con stalloni approvati, è punito con l'ammenda da lire 50.000 a lire 100.000.

(*È approvato*).

Art. 20.

In caso di recidiva le pene stabilite dai precedenti articoli 18 e 19, sono aumentate sino al doppio.

(*È approvato*).

Art. 21.

Il proprietario di fattrici gravide o seguite da redo, che a richiesta degli agenti indicati nel successivo articolo 23, non sia in grado di presentare il certificato di fecondazione o di nascita, verrà punito con la ammenda di lire 20.000.

(*È approvato*).

Art. 22.

Qualora il gestore della stazione di fecondazione si renda inadempiente agli obblighi previsti dalle disposizioni della riproduzione equina, il competente Istituto di incremento ippico, su conforme parere della Commissione di approvazione, può revocare, dalla successiva stagione di fecondazione, per uno o più anni, l'autorizzazione a gestire la stazione, ferme restando le sanzioni previste dagli articoli 19, 20 e 21.

Contro il provvedimento di revoca è ammesso il ricorso, entro 30 giorni dalla notifica, al Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

(*È approvato*).

Art. 23.

La vigilanza sull'osservanza delle presenti norme è affidata ai componenti delle commissioni per l'approvazione degli stalloni, ai tecnici degli ispettorati provinciali dell'agricoltura, al personale degli istituti incremento ippico, ai veterinari provinciali, consorziali e comunali, nonchè al Corpo forestale del-

lo Stato, alle guardie municipali, campestri e giurate, e agli agenti tutti della forza pubblica.

(*È approvato*).

Art. 24.

Entro 6 mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge sarà emanato il regolamento con le modalità per ottenere l'autorizzazione a gestire stazioni di fecondazione equina e per l'approvazione degli stalloni.

(*È approvato*).

Art. 25.

Sono abrogati il regio decreto-legge 13 agosto 1926, n. 1550; il regio decreto 3 settembre 1926, n. 1642; il regio decreto 25 novembre 1937, n. 2162; la legge 16 ottobre 1954, n. 1051, e ogni altra disposizione in contrasto con la presente legge.

(*È approvato*).

Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

(*È approvato*).

Discussione e approvazione del disegno di legge: « Disciplina dell'ammasso dell'essenza di bergamotto » (2415)

P R E S I D E N T E . Segue all'ordine del giorno la discussione del disegno di legge: « Disciplina dell'ammasso dell'essenza di bergamotto ».

Dichiaro aperta la discussione generale.

M I L I T E R N I , *relatore*. Onorevoli senatori, l'agricoltura della provincia di Reggio Calabria si è posta, da tempo, all'avanguardia della Regione realizzando, nel Mezzogiorno, i primi, coraggiosi esperimenti di industrializzazione e diretta commercializzazione dei prodotti agricoli. Ciò, è doveroso ricordarlo, avveniva, tra notevoli difficoltà, molto prima che la politica e la legislazione — poste in atto dal Parlamento democratico e repubblicano — per l'incentivazione dello sviluppo organico dell'agricoltura meridionale, iniziassero le loro prime fasi operative.

Dall'industria della seta, già fiorentissima nella provincia di Reggio, per la lavorazione *in loco* del « bozzolo » calabrese, all'industria ed alla commercializzazione di altri prodotti tipici calabresi, come l'olio d'oliva, i vini, gli agrumi, le piante e le erbe officinali per la preparazione delle essenze e dei profumi, la agricoltura della provincia di Reggio, pur travagliata dalla spesso tragica ricorrenza di terremoti, maremoti ed alluvioni, si è particolarmente distinta per il tenace e lungimirante spirito d'iniziativa che ha saputo sempre testimoniare l'intelligente ed appassionata dedizione dei lavoratori e degli operatori agricoli alla fondamentale ed insostituibile industria della terra.

La testimonianza più probante dell'urgenza e della validità dell'iniziativa associata degli agricoltori per attuare, attivare e coordinare, nel tempo e nello spazio delle aree di produzione e di consumo, i processi d'industrializzazione e di commercializzazione dei prodotti specie tipici dell'agricoltura, è certamente costituita, nella Regione calabrese, dal Consorzio del bergamotto, con sede in Reggio Calabria.

Il predetto ente, la cui caratteristica principale è la base cooperativistica e democratica dell'iniziativa, è sorto per la difesa tecnico-economica di un prodotto tipico della agricoltura reggina: il bergamotto o *citrus bergamia* coltivato nel mondo, su scala industriale, esclusivamente nella provincia di Reggio Calabria.

Com'è noto il frutto del bergamotto, che contiene in media l'82 per cento di acqua, lo 0,5 per cento di zuccheri ed il 5 per cento di acido cidrico, è peculiarmente pregiato per l'olio essenziale che si ottiene dalla scorza dei bergamotti ed in media in ragione di 1 Kg. per ogni 2.200 - 2.400 frutti.

La superficie agraria coltivata a bergamotto risulta di circa 3.200 ettari ed interessa alcune migliaia di famiglie di piccoli produttori coltivatori diretti e contadini associati alla compartecipazione del reddito dell'impresa agricolo-industriale.

L'82 per cento delle coltivazioni sono rappresentate da aziende agricole che non superano i due ettari, talchè il parametro per la assegnazione dei voti in seno all'assemblea del Consorzio è costituito appena da 1.200 metri quadrati di superficie coltivata a bergamotto.

Il Consorzio, richiesto ed invocato insistentemente e vivacemente dall'unanimità dei produttori, è sorto come ente a base cooperativistica per il miglioramento tecnico-economico del particolare settore dell'agrumicoltura calabrese. Il settore, da tempo immemorabile, era tormentato e paralizzato dalle spirali di un processo speculativo, manovrato dal giuoco di limitate oligarchie commerciali e dalle conseguenti, indiscriminate fluttuazioni delle quotazioni, e purtroppo favorito dalle disorganizzazioni dei piccoli e pur numerosissimi agricoltori operanti nel settore, molto spesso assillati dalla necessità e sempre indifesi nel disarticolato, pressante e caotico giuoco dell'offerta, dai sempre più allarmanti processi di sofisticazione della merce, destinata, nella stragrande maggioranza, all'esportazione sui mercati esteri dell'industria profumiera, la cui gelosa dialettica merceologica e mercantile risultava pressocchè ignota ai piccoli e sprovveduti operatori agricoli del settore.

Il Consorzio del bergamotto, quindi, è sorto al fine di perseguire finalità altamente sociali ed ha operato ed opera — con il controllo democratico di assemblee ed organi di gestione liberamente eletti e con la consulenza ed il controllo tecnico-burocratico della Stazione sperimentale delle essenze e dei derivati agrumari di Reggio Calabria e del Ministero dell'agricoltura — con la piena soddisfazione dei produttori associati, essendo riuscito ad assicurare, finalmente, e da oltre un ventennio, certezza e continuità di reddito a mille e mille piccole aziende in cui si articola il settore, e specializzando e sempre più qualificando gli agricoltori in una produzione unica al mondo, già facile preda delle speculazioni e delle sofisticazioni che avevano determinato gravissime e pressocchè endemiche crisi di mercato.

Il disegno di legge n. 2415, oggi all'esame dell'8ª Commissione, presentato ad iniziativa del Ministro dell'agricoltura, di concerto con i Ministri di grazia e giustizia, delle finanze, dell'industria e commercio e del commercio con l'estero, ed avente per oggetto la disciplina dell'ammasso dell'essenza del bergamotto, non implica, peraltro, il riesame del riconoscimento della utilità del Consorzio e delle finalità sociali dell'ammasso del bergamotto — l'una e l'altra recentemente riaffermate dalla stessa Corte costituzionale oltre che alle pagine 1 e 2 della relazione interministeriale sullo stesso disegno di legge.

Com'è esplicitamente dichiarato nella citata relazione, la *ratio* del nuovo intervento normativo è di natura prevalentemente formale e regolamentare, peraltro in adempimento di una precisa norma costituzionale che pone il principio della riserva di legge in ordine alla determinazione ed alla regolamentazione dei programmi e dei controlli opportuni « perchè l'attività economica pubblica e privata possa essere indirizzata e coordinata a fini sociali » (art. 41, 2° comma, della Costituzione).

Si rende perciò necessario ristabilire con nuove norme, aderendo ai princìpi della Costituzione, il preesistente vincolo obbligatorio del prodotto, già invocato, ad unanimità, dalla categoria, per attuare un'efficace difesa dei produttori di essenza di fronte alla speculazione commerciale e per soddisfare indirettamente, attraverso tale difesa, gli interessi economici generali della zona in cui è localizzata e concentrata la coltura del bergamotto, assicurando contemporaneamente le più idonee garanzie di qualità ai consumatori, per il 96 per cento profumieri esteri.

Il vostro relatore vi raccomanda la più sollecita approvazione del disegno di legge, sostanzialmente nel testo elaborato dal Ministro dell'agricoltura.

In sede di esame degli articoli presenterò alcuni emendamenti meramente formali di natura tecnico-funzionale.

C A R E L L I . Dichiarandomi favorevole al disegno di legge desidero rilevare la necessità di procedere all'ammasso con estrema urgenza, in quanto qualsiasi ritardo potrebbe essere veramente esiziale al settore economico in questione.

Rivolgo quindi una viva preghiera al Governo perchè il decreto relativo venga emanato tempestivamente.

P R E S I D E N T E . Poichè nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo ora all'esame ed alla votazione degli articoli, di cui do lettura:

Art. 1.

Allo scopo di tutelare la produzione del bergamotto, nell'interesse economico generale della zona dove si pratica tale coltura, nonchè di assicurare idonee garanzie di qualità ai consumatori, tutta l'essenza di bergamotto annualmente prodotta deve essere conferita all'ammasso per la vendita collettiva.

L'ammasso è gestito dal Consorzio del bergamotto di Reggio Calabria, di cui al decreto ministeriale 29 maggio 1946, n. 135, che provvede anche alle operazioni di vendita per conto dei conferenti.

Agli effetti della presente legge si considera essenza di bergamotto quella estratta a freddo dai frutti di bergamotto, qualunque sia il loro stato di maturazione.

(*È approvato*).

Art. 2.

I conduttori a qualsiasi titolo di bergamotteti devono denunciare al Consorzio del bergamotto, almeno 15 giorni prima dello inizio della raccolta, il numero delle piante in produzione, la superficie coltivata, con l'indicazione dei relativi dati catastali e la presumibile quantità dei frutti dell'annata.

Qualunque cessione di frutti di bergamotto, per qualsiasi titolo avvenuta, ed anche per la sola estrazione dell'essenza per conto del cedente, deve da questi essere denunziata entro tre giorni al Consorzio, con l'indicazione del nome e della residenza del cessionario e dei corrispettivi di qualsiasi natura pattuiti.

Chiunque produca essenza di bergamotto deve, entro 10 giorni dal termine della lavorazione, denunciare al Consorzio la quantità prodotta. Se la lavorazione non sia terminata alla data del 10 marzo il produttore deve denunciare nella stessa data la quantità di essenza eventualmente già prodotta.

Il produttore o chi abbia titolo per disporre dell'essenza deve conferirla all'ammasso nel luogo e nel tempo che gli saranno indicati dal detto Ente.

Chiunque alla data del 10 marzo sia in possesso per qualsiasi titolo di frutti di bergamotto deve, alla stessa data, denunciare al Consorzio le quantità possedute ed il luogo dove i frutti si trovano e deve denunciare entro cinque giorni ogni successivo movimento degli stessi. Il Consorzio può sempre ordinare che tali frutti gli siano consegnati per estrarne l'essenza nei propri stabilimenti.

Chiunque acquisti o venga comunque in possesso di frutti di bergamotto di cascola estivo-autunnale deve farne denuncia al Consorzio entro il giorno successivo, indicando la quantità dei frutti e il luogo dove questi si trovano.

È vietato trasportare essenza di bergamotto senza l'autorizzazione del Consorzio. L'autorizzazione deve risultare da apposita bolletta rilasciata dal Consorzio, che deve accompagnare la merce.

(*È approvato*).

Art. 3.

All'atto del conferimento all'ammasso il Consorzio preleva cinque campioni della essenza consegnata da ciascun conferente. I campioni devono essere chiusi col sigillo del Consorzio, ed uno di essi è consegnato al conferente, che ha diritto di apporre un proprio sigillo sugli altri campioni.

L'essenza conferita è sottoposta ad analisi di purezza, da eseguirsi sul campione dalla Stazione sperimentale per l'industria delle essenze e derivati dagli agrumi di Reggio Calabria. Il risultato dell'analisi, che deve accertare anche il contenuto in eteri della essenza e gli eventuali difetti, deve essere comunicato al conferente a cura del Consorzio successivamente alle determinazioni di cui all'articolo 4 e all'articolo 5.

Le essenze impure, o comunque non utilizzabili nello stato in cui siano state conferite, saranno distillate a cura del Consorzio.

Il Consorzio può formare con le essenze conferite masse merceologicamente qualificate.

(*È approvato*).

Art. 4.

Le partite di essenza consegnate all'ammasso da ciascun conferente saranno classificate, secondo la loro qualità, con l'attribuzione di coefficienti numerici. A tal fine sarà attribuito il coefficiente 1 alle partite la cui qualità, valutata in base alle caratteristiche organolettiche, al contenuto in eteri e alla conservabilità del prodotto, corrisponda a quella media della produzione dell'annata. Le altre partite saranno classificate con coefficienti varianti da un minimo di 0,90 ad un massimo di 1,10, in relazione allo scostamento della loro qualità dalla media.

Alla classificazione provvede il Consorzio del bergamotto in conformità del parere emesso, previo esame dei campioni del prodotto entro sei mesi dal conferimento, da una Commissione composta dal Capo dello Ispettorato provinciale dell'agricoltura di Reggio Calabria o da un funzionario dallo stesso delegato, dal Direttore della Stazione sperimentale per l'industria delle essenze e derivati dagli agrumi, o da un funzionario dallo stesso delegato, dal Direttore del Consorzio del bergamotto, da quattro bergamotticoltori nominati dal Consiglio di amministrazione del Consorzio, da quattro commercianti di essenza, due dei quali nominati dalla Camera di commercio, industria e agricoltura di Reggio Calabria e due da quella di Messina, dietro designazione delle locali Associazioni dei commercianti. I componenti della Commissione che è presieduta dal Direttore della Stazione sperimentale o dal suo delegato, durano in carica un anno e possono essere confermati.

Il coefficiente di qualità attribuito a ciacuna partita dovrà essere comunicato al conferente entro trenta giorni dalla relativa determinazione.

M I L I T E R N I , *relatore*. Poichè nell'articolo non è fissato un termine per l'insediamento della Commissione, e dato che tale insediamento deve avvenire in un determinato periodo per esigenze di coltura e per esigenze di tempestiva funzionalità della Commissione stessa, propongo un emendamento tendente a sostituire alla fine del secondo comma, le parole « I componenti della Commissione che è presieduta dal Direttore della Stazione sperimentale o dal suo delegato, durano in carica un anno e possono essere confermati » con le altre: « I componenti della Commissione che è presieduta dal Direttore della Stazione sperimentale o dal suo delegato, durano in carica un anno dal 1° dicembre al 30 novembre e possono essere confermati. La loro nomina deve avvenire entro il 15 ottobre anche in mancanza di tempestive designazioni ».

Potrebbe infatti verificarsi l'ipotesi — poichè due membri della Commissione sono nominati dalla Camera di commercio di Reggio Calabria e due da quella di Messina — di una mancata designazione, che bloccherebbe la situazione. A questo inconveniente vogliono ovviare le ultime parole dell'emendamento sostitutivo.

P R E S I D E N T E . Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti l'emendamento sostitutivo al secondo comma, proposto dal relatore.

(*È approvato*).

Metto ai voti l'articolo 4 quale risulta con l'emendamento testè approvato.

(*È approvato*).

Art. 5.

Ai fini della determinazione della qualità media della produzione dell'annata non si tiene conto delle essenze di cui al terzo comma dell'articolo 3, nè di quelle che presentino difetti dipendenti dalla qualità dei frutti lavorati o da cattiva lavorazione o

cattiva conservazione dell'essenza e suscettibili di diminuire notevolmente il valore commerciale del prodotto. Per tali essenze non si fa luogo alla classificazione di cui al precedente articolo 4, ma sarà stabilito dalla Commissione di cui allo stesso articolo un coefficiente di svalutazione comunque non superiore al 35 per cento, ovvero al 75 per cento se trattasi di essenze di cui al citato terzo comma dell'articolo 3. La relativa deliberazione deve essere comunicata al conferente entro 30 giorni.

Tale disposizione non si applica per le essenze che presentano difetti giudicati lievi dalla suddetta Commissione.

(*È approvato*).

Art. 6.

Il prezzo di vendita del prodotto ammassato è determinato mensilmente dal Consiglio di amministrazione del Consorzio, tenendo conto dei costi di produzione, delle scorte esistenti, della prevedibile quantità della produzione delle nuove annate, delle condizioni di mercato, nonchè delle qualità e dei prezzi dei prodotti succedanei sul mercato interno ed internazionale.

Il prezzo è stabilito in misura differenziata in rapporto alla qualità del prodotto.

M I L I T E R N I , *relatore*. Per l'opportunità di individuare in maniera più organica i criteri per la determinazione del prezzo di vendita del prodotto ammassato, propongo un emendamento tendente ad aggiungere, alla fine dell'ultimo comma, le parole « e sulla base delle condizioni di mercato ».

Tali parole sono contenute nella relazione ministeriale, a proposito dell'articolo in esame.

P R E S I D E N T E . Poichè nessuno domanda di parlare, metto ai voti l'emendamento aggiuntivo all'ultimo comma proposto dal relatore.

(*È approvato*).

Metto ai voti l'articolo 6 quale risulta con l'emendamento testè approvato.

(*È approvato*).

Art. 7.

Il Consorzio deve riservare mensilmente per la vendita ai commercianti del ramo almeno i due terzi dell'essenza posta in vendita in ciascun mese. Deve inoltre accordare ai suddetti commercianti una riduzione fino al 5 per cento del prezzo, per consentire ad essi un normale utile commerciale.

(*È approvato*).

Art. 8.

Tutta l'essenza posta in vendita dal Consorzio del bergamotto deve essere confezionata in recipienti sigillati a stagno dalla Stazione sperimentale per l'industria delle essenze e derivati dagli agrumi di Reggio Calabria. Gli imballaggi esterni ai recipienti devono essere sigillati a cura del Consorzio, con il marchio del Consorzio stesso.

È vietato ai rivenditori rimuovere o alterare il sigillo o il marchio.

(*È approvato*).

Art. 9.

Il ricavato dalla vendita dell'essenza, dedotte le spese di gestione dell'ammasso, sarà dal Consorzio distribuito ai conferenti, assegnando per ciascuna partita con coefficiente di qualità uguale ad 1 una somma corrispondente al prezzo medio, diminuita della competente aliquota delle dette spese di gestione, e per le altre partite somme maggiori o minori in proporzione dei rispettivi coefficienti.

Per le essenze di cui al precedente articolo 5 sarà assegnata una somma corrispondente al suddetto prezzo medio ridotto del coefficiente di svalutazione di cui all'articolo 5, diminuita della competente aliquota di spese di gestione e delle spese eventualmente sostenute dal Consorzio per la distillazione.

Ai conferenti che non avessero riscosso in tutto o in parte gli anticipi eventualmente già concessi dal Consorzio, potranno esse-

re assegnate integrazioni del prezzo, la cui misura sarà determinata, secondo equità, dal Consiglio di amministrazione dell'Ente.

(*È approvato*).

Art. 10.

Per la costruzione e l'ampliamento di impianti collettivi per la estrazione dell'essenza e per l'espletamento dei vari compiti istituzionali, il Consorzio del bergamotto può imporre ai singoli consorziati, proprietari o conduttori di fondi adibiti a tale coltura, un contributo commisurato alle tariffe del reddito dominicale e comunque non superiore al valore medio di 3 chilogrammi di essenza per ettaro. La relativa deliberazione è adottata annualmente dall'Assemblea del Consorzio ed è soggetta all'approvazione del Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

M I L I T E R N I , *relatore*. Per semplificare la procedura di riscossione dei contributi previsti e renderla, nell'interesse generale, più sollecita e certa, ritengo opportuno prevedere anche un altro parametro ed un altro sistema di riscossione.

Propongo pertanto un emendamento tendente ad aggiungere, dopo le parole « 3 chilogrammi di essenza per ettaro » le altre « In sostituzione del contributo predetto e per le medesime finalità l'assemblea potrà deliberare di effettuare un prelevamento non superiore al 2 per cento del ricavato dal prezzo di vendita del prodotto ammassato ».

P R E S I D E N T E . Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti l'emendamento aggiuntivo proposto dal relatore.

(*È approvato*).

Metto ai voti l'articolo 10 quale risulta con l'emendamento testè approvato.

(*È approvato*).

Art. 11.

L'inadempiente all'obbligo di conferire la essenza di bergamotto all'ammasso è punito con l'ammenda non inferiore alla quarta parte nè superiore alla metà dell'intero valore del prodotto sottratto al conferimento.

Il commerciante che acquista essenza di bergamotto non confezionata a norma del primo comma dell'articolo 8 è punito, salvo che il fatto costituisca reato più grave, con l'ammenda non inferiore alla quarta parte nè superiore alla metà dell'intero valore del prodotto acquistato.

Il conduttore di bergamotteto che omette la denuncia di cui al primo comma dell'articolo 2 oppure presenta una denuncia infedele è punito con l'ammenda da lire 10 mila a lire 25.000 per ogni ettaro di superficie coltivata a bergamotto a cui l'omissione si riferisce.

Chiunque ceda frutti di bergamotto senza adempiere all'obbligo di denuncia stabilito dall'articolo 2, secondo comma, oppure presentando denuncia infedele, è punito con l'ammenda da lire 300 a lire 1.000 per ogni quintale di frutto ceduto e non denunciato.

Il produttore di essenza di bergamotto che omette la denuncia di cui all'articolo 2, terzo comma, è punito con l'ammenda da lire 1.500 a lire 3.000 per ogni chilogrammo di essenza non denunciata. La pena è ridotta ad un decimo se la denuncia è fatta tardivamente ma non oltre il trentesimo giorno dal termine della lavorazione.

L'inadempiente all'obbligo della denuncia di cui ai commi quinto e sesto dell'articolo 2 è punito con l'ammenda non inferiore ad un quinto nè superiore al terzo del valore dei frutti non denunciati.

Chiunque trasporta essenza di bergamotto senza l'autorizzazione prescritta dall'articolo 2, ultimo comma, è punito con la ammenda da lire 500 a lire 1.000 per ogni chilo di essenza trasportata.

Chiunque trasporta essenza di bergamotto non accompagnata dalla bolletta da cui risulta l'autorizzazione prescritta dall'articolo 2, ultimo comma, è punito con l'ammenda da lire 500 a lire 10.000.

Il rivenditore che rimuove o altera il sigillo o il marchio apposto dal Consorzio agli

imballaggi contenenti le essenze di bergamotto è punito con l'ammenda da lire 20 mila a lire 200.000.

(*È approvato*).

Art. 12.

La vigilanza per l'applicazione della presente legge e per l'accertamento delle relative contravvenzioni è demandata agli agenti delegati del Consorzio del bergamotto ed a tutti gli ufficiali ed agenti di Polizia giudiziaria.

(*È approvato*).

M I L I T E R N I , *relatore*. Per la stessa esigenza di tempestività messa in rilievo dal collega Carelli, desidero proporre dopo l'articolo 12 due articoli aggiuntivi, contenenti norme di carattere transitorio.

Il primo di essi, che diventerebbe articolo 13, è così formulato:

« I detentori a qualsiasi titolo di essenza di bergamotto, alla data di entrata in vigore della presente legge, sono soggetti agli obblighi ed ai vincoli della presente legge ed entro 15 giorni denunzieranno l'essenza e la conferiranno secondo le indicazioni del Consorzio del bergamotto ».

P R E S I D E N T E . Poichè nessuno domanda di parlare, metto ai voti l'articolo aggiuntivo proposto dal relatore, che diverrà articolo 13.

(*È approvato*).

M I L I T E R N I , *relatore*. Il secondo articolo aggiuntivo, che dovrebbe diventare articolo 14, è del seguente tenore:

« La presente legge ha effetto dalla data di pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica ».

P R E S I D E N T E . Poichè nessuno domanda di parlare, metto ai voti l'articolo aggiuntivo proposto dal relatore, che diverrà articolo 14.

(*È approvato*).

Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

(*È approvato*).

La seduta termina alle ore 10,30.

Dott. MARIO CARONI
Direttore gen. dell'Ufficio delle Commissioni parlamentari